Art. 219-*bis* *D.Lgs. 152/06* - TESTO VIGENTE ***(Sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi)***	**Art. 219-*bis* *D.Lgs. 152/06* – NUOVO TESTO** ***(Sistema di riutilizzo e di deposito cauzionale e restituzione per specifiche tipologie di imballaggi)***	**Art. 50 del Regolamento (UE) 2025/40** ***(Sistemi di deposito cauzionale e restituzione)***
1. Al fine di aumentare la percentuale degli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per contribuire alla transizione verso un'economia circolare,	1. Al fine di aumentare la quantità di imballaggi riutilizzabili immessi nel mercato e di conseguire gli obiettivi di prevenzione e di gestione dei rifiuti di imballaggio di cui al regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio,	
gli operatori economici, in forma individuale o in forma collettiva, adottano sistemi di restituzione con cauzione nonché sistemi per il riutilizzo degli imballaggi senza causare pregiudizio alla salute umana e nel rispetto della normativa europea, senza compromettere l'igiene degli alimenti né la sicurezza dei consumatori, nel rispetto della normativa nazionale in materia. Al fine di perseguire le predette finalità, gli operatori economici possono stipulare appositi accordi e contratti di programma ai sensi dell'articolo 206 del presente decreto.	gli operatori economici, in forma individuale o collettiva, adottano, nel rispetto delle norme in materia di protezione della salute umana, di sicurezza alimentare e di tutela del consumatore: a) sistemi di riutilizzo degli imballaggi; b) sistemi di deposito cauzionale e restituzione per specifici formati di imballaggio, con priorità per gli imballaggi in plastica e metallo monouso per bevande secondo i criteri e nei termini stabiliti dal presente articolo.	
	2. Gli operatori di cui al comma 1, entro il 1° gennaio 2029, assicurano l'operatività di uno o più sistemi di deposito cauzionale e restituzione di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 con caratteristiche idonee a	1. Entro il 1° gennaio 2029 gli Stati membri adottano le misure necessarie per
	garantire la raccolta differenziata almeno del 90 per cento, in peso, dei seguenti formati di imballaggio	garantire la raccolta differenziata di almeno il 90% all'anno, in peso, dei seguenti formati di imballaggio messi a disposizione sul mercato per la

Art. 219-*bis* *D.Lgs. 152/06* - TESTO VIGENTE ***(Sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi)***	**Art. 219-*bis* *D.Lgs. 152/06* – NUOVO TESTO** ***(Sistema di riutilizzo e di deposito cauzionale e restituzione per specifiche tipologie di imballaggi)***	**Art. 50 del Regolamento (UE) 2025/40** ***(Sistemi di deposito cauzionale e restituzione)***
1-bis. I sistemi di cui al comma 1 si applicano agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande.	immessi nel mercato nazionale per la prima volta nell'anno precedente: a) bottiglie di plastica monouso per bevande con capacità massima di tre litri; b) contenitori di metallo monouso per bevande con capacità massima di tre litri. 3. Il deposito cauzionale è addebitato all'acquirente al momento della vendita e restituito all'utilizzatore finale al momento della riconsegna dell'imballaggio secondo le modalità stabilite dal regolamento ai sensi del comma 7. 4. Restano ferme le deroghe e le esenzioni, nonché le condizioni di applicazione dei sistemi di deposito cauzionale e restituzione previste dall'articolo 50 del regolamento (UE) 2025/40, in particolare: a) le disposizioni afferenti ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione di cui al comma 2 non si applicano ai formati di imballaggio per bevande per cui il regolamento (UE) 2025/40 non prevede l'obbligatorietà di sistemi di deposito cauzionale e restituzione; b) [v. *infra*] c) la facoltà di avvalersi delle condizioni di esenzione dall'obbligo di istituzione dei sistemi di	prima volta nello Stato membro interessato in un dato anno civile: a) bottiglie di plastica monouso per bevande con una capacità massima di tre litri; e b) contenitori di metallo monouso per bevande con una capacità massima di tre litri. 2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano istituiti sistemi di deposito cauzionale e restituzione per i formati di imballaggio pertinenti di cui al paragrafo 1, e che un deposito cauzionale sia addebitato presso il punto vendita. 3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono esentare gli operatori economici del settore alberghiero, della ristorazione e del catering dalla riscossione di un deposito cauzionale qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) l'imballaggio oggetto di deposito cauzionale è aperto presso la struttura; b) il prodotto è consumato presso la struttura; e c) l'imballaggio vuoto oggetto di deposito cauzionale è restituito presso la struttura. 4. Il paragrafo 2 non si applica all'imballaggio per: a) categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti 1, 3, 8, 9, 11, 12, 15,

Art. 219-*bis* *D.Lgs. 152/06* - TESTO VIGENTE ***(Sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi)***	**Art. 219-*bis* *D.Lgs. 152/06* – NUOVO TESTO** ***(Sistema di riutilizzo e di deposito cauzionale e restituzione per specifiche tipologie di imballaggi)***	**Art. 50 del Regolamento (UE) 2025/40** ***(Sistemi di deposito cauzionale e restituzione)***
	deposito cauzionale e restituzione previste dal medesimo regolamento (UE) 2025/40.	16 e 17, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o prodotti vitivinicoli aromatizzati quali definiti nel regolamento (UE) n. 251/2014; b) prodotti simili ai prodotti vitivinicoli e ai prodotti vitivinicoli aromatizzati ottenuti a partire da frutta diversa dall'uva e dagli ortaggi e altre bevande fermentate di cui al codice NC 2206 00; c) bevande alcoliche corrispondenti alla voce NC 2208; e d) latte e prodotti lattiero-caseari elencati nell'allegato I, parte XVI, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
	b) i formati di capacità inferiore a 0,1 litri possono essere esclusi nei casi e alle condizioni previste dal medesimo regolamento (UE) 2025/40;	In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono esentare le bottiglie di plastica monouso per bevande e i contenitori di metallo monouso per bevande con capacità inferiore a 0,1 litri dalla partecipazione ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione, qualora tale partecipazione non sia tecnicamente fattibile.
	5. I sistemi di deposito cauzionale e restituzione di cui alla lettera b) del comma 1 sono progettati e gestiti secondo i seguenti criteri, idonei ad assicurare la facile fruibilità per l'utenza, l'efficacia delle prestazioni e l'integrità del sistema: a) capillarità e accessibilità dei punti di restituzione, con soluzioni proporzionate alla densità abitativa e ai flussi turistici;	11. Entro il 1° gennaio 2029 gli Stati membri provvedono affinché almeno i sistemi di deposito cauzionale e restituzione istituiti a norma del paragrafo 2 del presente articolo a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento soddisfino i requisiti minimi elencati nell'allegato X.

Art. 219-*bis* *D.Lgs. 152/06* - TESTO VIGENTE ***(Sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi)***	**Art. 219-*bis* *D.Lgs. 152/06* – NUOVO TESTO** ***(Sistema di riutilizzo e di deposito cauzionale e restituzione per specifiche tipologie di imballaggi)***	**Art. 50 del Regolamento (UE) 2025/40** ***(Sistemi di deposito cauzionale e restituzione)***
	b) obbligo di ritiro per i distributori finali, salvi i casi di cui all'articolo 29, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2025/40 e in presenza di soluzioni alternative equivalenti per la restituzione; c) neutralità concorrenziale e non discriminazione, compresa l'accettazione dei prodotti importati dall'estero a condizioni non discriminatorie; d) remunerazione delle attività dei soggetti che gestiscono punti di raccolta degli imballaggi, secondo criteri trasparenti; e) tracciabilità e prevenzione degli illeciti, anche mediante marcature e requisiti tecnici, controlli, audit e sistemi digitali; f) trasparenza contabile e pubblicità dei risultati, con particolare riferimento ai tassi di restituzione, ai flussi economici del deposito e ai costi operativi; g) destinazione delle somme derivanti dai depositi non riscossi e dalle altre entrate del sistema a copertura dei costi e al miglioramento delle prestazioni ambientali, secondo quanto stabilito dal regolamento adottato ai sensi del comma 7. 6. In conformità alla disciplina dell'Unione europea in materia, lo Stato, le regioni e gli enti locali favoriscono l'integrazione tra i sistemi di deposito cauzionale e restituzione e i sistemi e le infrastrutture di restituzione e raccolta differenziata	

Art. 219-*bis* *D.Lgs. 152/06* - TESTO VIGENTE ***(Sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi)***	**Art. 219-*bis* *D.Lgs. 152/06* – NUOVO TESTO** ***(Sistema di riutilizzo e di deposito cauzionale e restituzione per specifiche tipologie di imballaggi)***	**Art. 50 del Regolamento (UE) 2025/40** ***(Sistemi di deposito cauzionale e restituzione)***
	dei rifiuti di imballaggio, al fine di garantire la gestione dei flussi in modo coerente con la preparazione per il riutilizzo e con il riciclaggio di alta qualità.	
2. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa consultazione delle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo. Con il medesimo regolamento sono, inoltre, previsti:	7. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale, i consorzi di cui all'articolo 223 operanti nelle filiere interessate e le associazioni dei consumatori comparativamente più rappresentative, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo, in conformità a quanto previsto dagli articoli 26, 48 e 50 del regolamento (UE) 2025/40 e all'allegato X al medesimo regolamento. Con il regolamento di cui al primo periodo sono, altresì, stabiliti:	
a) gli obiettivi annuali qualitativi e quantitativi da raggiungere;	a) gli obiettivi intermedi e i relativi indicatori di prestazione, anche in funzione dell'avvio progressivo del sistema;	
b) i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggio fissati in modo da evitare ostacoli al commercio o distorsioni della concorrenza;	b) i valori cauzionali per ciascuna tipologia di imballaggio, definiti in modo da evitare ostacoli al	

Art. 219-*bis* *D.Lgs. 152/06* - TESTO VIGENTE ***(Sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi)***	**Art. 219-*bis* *D.Lgs. 152/06* – NUOVO TESTO** ***(Sistema di riutilizzo e di deposito cauzionale e restituzione per specifiche tipologie di imballaggi)***	**Art. 50 del Regolamento (UE) 2025/40** ***(Sistemi di deposito cauzionale e restituzione)***
	commercio o distorsioni della concorrenza e da garantire elevati tassi di restituzione;	
c) i termini di pagamento e le modalità di restituzione della cauzione da versare al consumatore che restituisce l'imballaggio;	c) i termini di pagamento e le modalità di restituzione della cauzione, anche tramite strumenti digitali, assicurando l'immediatezza o la pronta esigibilità del rimborso;	
	d) l'organizzazione dei punti di restituzione, manuali o automatizzati, i requisiti minimi di servizio e gli eventuali casi di esenzione, nonché le misure compensative;	
	e) le condizioni di interazione, anche con sistemi di Stati membri interessati da rilevanti flussi transfrontalieri, e le prescrizioni tecniche antifrode;	
	f) la struttura regolatoria del sistema e i requisiti del soggetto gestore, compresi obblighi di trasparenza, controlli indipendenti e audit;	
	g) i criteri di destinazione delle somme derivanti dai depositi non riscossi e dalle altre entrate del sistema, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e copertura dei costi, nonché per il miglioramento delle prestazioni ambientali e del servizio;	
g) la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori.	h) le campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori;	
d) le premialità e gli incentivi economici da riconoscere agli esercenti che adottano sistemi di restituzione con cauzione;		

Art. 219-*bis* *D.Lgs. 152/06* - TESTO VIGENTE ***(Sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi)***	**Art. 219-*bis* *D.Lgs. 152/06* – NUOVO TESTO** ***(Sistema di riutilizzo e di deposito cauzionale e restituzione per specifiche tipologie di imballaggi)***	**Art. 50 del Regolamento (UE) 2025/40** ***(Sistemi di deposito cauzionale e restituzione)***
e) l'eventuale estensione delle disposizioni del presente articolo ad altre tipologie di imballaggio;	i) l'eventuale estensione dei sistemi di deposito cauzionale e restituzione ad altre tipologie di imballaggio per bevande, compresi, in particolare, cartoni per bevande e bottiglie in vetro monouso, nonché la loro estensione, ove tecnicamente ed economicamente sostenibile, anche agli imballaggi riutilizzabili.	
f) la percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi;	8. Ai fini dell'attuazione dei sistemi di deposito cauzionale e restituzione di cui al comma 2, quando adottati in forma collettiva, il regolamento adottato ai sensi del comma 7 individua un soggetto gestore o, ove necessario, più soggetti coordinati, costituiti in forma non lucrativa e partecipati dai produttori e dagli altri operatori della filiera interessata, assicurando: a) l'accesso aperto e non discriminatorio per i produttori; b) la separazione contabile e regole di trasparenza sui costi, sui ricavi e sull'impiego delle risorse; c) meccanismi di controllo pubblico e di vigilanza, anche mediante obblighi periodici di rendicontazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.	

Art. 219-*bis* *D.Lgs. 152/06* - TESTO VIGENTE ***(Sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi)***	**Art. 219-*bis* *D.Lgs. 152/06* – NUOVO TESTO** ***(Sistema di riutilizzo e di deposito cauzionale e restituzione per specifiche tipologie di imballaggi)***	**Art. 50 del Regolamento (UE) 2025/40** ***(Sistemi di deposito cauzionale e restituzione)***
	9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. I costi di avvio e di gestione dei sistemi di deposito cauzionale e restituzione cui al comma 2 sono posti a carico degli operatori economici interessati, secondo criteri coerenti con il principio di responsabilità estesa del produttore e con quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi del comma 7 e dalla normativa dell'Unione europea.	